

REGOLAMENTO (CEE) N. 1418/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 4141/87 che determina le condizioni di ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi o di piattaforme di perforazione o di sfruttamento al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1473/89 (4), ha previsto, per quanto riguarda taluni materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro dalle compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali, una procedura di transito comunitario interno più flessibile di quella dell'esemplare di controllo T5, tenuto conto del carattere specifico di tali movimenti di materiali;

considerando che appare necessario rendere più flessibile nello stesso senso anche la procedura relativa alla spedizione dei materiali che le compagnie aeree si scambiano fra loro per via terrestre; che inoltre, data la specificità dei materiali di cui all'articolo 3 per quanto riguarda in particolare la loro natura, il loro prezzo e la possibilità molto limitata di poterli utilizzare al di fuori del loro ambito, occorre prevedere che la loro prima assegnazione all'utilizzazione prescritta ponga fine ai relativi obblighi doganali; che conviene quindi effettuare le adeguate modifiche al testo di detto regolamento;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4141/87 è modificato come segue:

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 76.

(4) GU n. L 146 del 30. 5. 1989, pag. 9.

1) All'articolo 3, prima frase, dopo i termini « per via aerea », sono inseriti i termini « o per via terrestre ».

2) All'articolo 3, ultima frase, invece di « articoli da 4 a 8 » bisogna leggere « articoli da 4 a 8 e 9 ter ».

3) L'inizio dell'articolo 4 va letto come segue: « Ailorché il trasporto ha luogo per via aerea, la lettera di: . . . ».

4) È aggiunto l'articolo 9 ter seguente:

« Articolo 9 ter »

1. Quando il trasporto avviene per via terrestre, si applicano le disposizioni in materia di transito comunitario.

Tuttavia, la dichiarazione o il documento T2 reca nel riquadro "44 Menzioni speciali, ecc." l'indicazione della denominazione degli aeroporti di partenza e di destinazione.

Inoltre, la dichiarazione o documento T2 deve contenere, nel riquadro riservato alla designazione delle merci, una delle menzioni che figurano all'articolo 4 terzo comma.

2. La compagnia aerea speditrice e la compagnia aerea destinataria conservano nella loro contabilità una copia rispettivamente dell'esemplare n. 4 e n. 5 del documento T2.

5) È inserito l'articolo 10 bis seguente:

« Articolo 10 bis »

In deroga all'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4142/87, i materiali di cui all'articolo 3 utilizzati dalle compagnie aeree ai fini di manutenzione o della riparazione dei loro aerei sono considerati come aventi realizzato la destinazione particolare a partire dalla data del loro impiego nell'utilizzazione prescritta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.